

REGOLAMENTO GENERALE

INDICE

1. Generalità
2. Ingresso Autodromo
3. Uso degli impianti
4. Norme generali per l'uso della pista
5. Norme particolare per l'uso della pista senza esclusiva
6. Competizioni sportive
7. Prove
8. Circolazione turistica
9. Condizioni economiche

1. GENERALITÀ

- 1.1. Il presente regolamento disciplina l'ingresso all'Autodromo ed in pista, nonché l'uso degli impianti da parte di terzi.
- 1.2. La tabella delle tariffe, gli orari ed ogni altra disposizione emessa dalla Direzione e tempestivamente comunicate e/o esposte nell'Autodromo fanno parte integrante del presente regolamento.
- 1.3. I trasgressori al presente regolamento dovranno risarcire le persone comunque danneggiate a seguito di tali trasgressioni e/o dalle loro compagnie di assicurazioni.
- 1.4. ogni danno arrecato all'Autodromo e ai suoi impianti da persone o veicoli dovrà essere risarcito all'Autodromo stesso dai responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazioni.

2. INGRESSO ALL'AUTODROMO

- 2.1. L'ingresso delle persone è ammesso nei seguenti casi:
 - a) per il pubblico che assiste alle competizioni sportive, mediante pagamento del biglietto e con le norme stabilite di volta in volta;
 - b) per le persone al seguito dei veicoli ammessi in pista, con le norme e le tariffe relative ai singoli casi;
 - c) per i visitatori nei giorni in cui non si svolgono le prove e le competizioni sportive , con l'orario e le tariffe previste.
- 2.2. Non sono ammessi ragazzi di età inferiore a 14 anni non accompagnati. È vietato introdurre cani od altri animali. La caccia è proibita nell'Autodromo sotto qualsiasi forma.
- 2.3. L'ingresso ai veicoli è ammesso nei seguenti casi:
 - a) per i veicoli trasportanti il pubblico che si reca ad assistere alle competizioni sportive, mediante pagamento del biglietto per il veicolo e con le norme stabilite di volta in volta, fermo restando che tali mezzi dovranno sostare solo nei luoghi indicati;
 - b) per i veicoli ammessi in pista e per quelli trasportanti i veicoli stessi, gli accessori e le persone al seguito, con le norme e le tariffe relative ai singoli casi, fermo restando che gli stessi ugualmente dovranno sostare solo nei luoghi indicati;
 - c) per i veicoli trasportanti i visitatori , con le norme e le tariffe previste in tal caso.
- 2.4. Sulle strade interne dell'Autodromo vigono le norme del Codice della Strada e si deve tenere una velocità inferiore a 30 km all'ora.
- 2.5. Le persone ed i veicoli ammessi all'Autodromo sono tenute a rispettare le aiuole, le coltivazioni, gli alberi gli impianti, a non entrare in recinti a cui non hanno diritto d'accesso, ad osservare le norme di circolazione ed i divieti segnati internamente, a uniformarsi alle disposizioni date dal personale dell'Autodromo.

3. USO DEGLI IMPIANTI

- 3.1. La pista e gli altri impianti dell'Autodromo possono essere concessi in uso, limitatamente ai periodi ed agli orari stabiliti dalla Direzione , all'osservanza del presente regolamento e alla corresponsione delle tariffe relative, per uno degli scopi seguenti:
 - a) svolgimento di manifestazioni (sportive, tecniche o di altro genere, a carattere di competizione o no) e prove relative;
 - b) prove sportive, tecniche o di altro genere;
 - c) circolazione turistica, che può essere effettuata solo in assenza di competizione e/o prove e sempre nel rispetto delle norme di cui al Codice della Strada.
- 3.2. La concessione di cui al paragrafo 3.1. può essere negata dalla Direzione , a suo giudizio, e senza obbligo di giustificazione.
- 3.3. Per quanto riguarda l'uso della pista vigono le norme di cui ai capitoli 4-5-6.

4. NORME GENERALI PER L'USO DELLA PISTA

- 4.1. Nella pista possono essere ammessi solo veicoli su ruote a pneumatici.
- 4.2. Sono previste due diverse condizioni di concessione in uso della pista:
 - a) in esclusiva, con ammissione di veicoli di qualsiasi tipo e categoria di pertinenza dell'utente (ente o privato) salvo la limitazione del loro numero come al paragrafo 4.5 e l'osservanza del presente regolamento eccetto quanto al capitolo 5;
 - b) senza esclusiva con ammissione di veicoli di pertinenza di uno o più utenti, con le limitazioni di numero, tipo e categoria a giudizio della Direzione e salvo osservanza del presente regolamento.
- 4.3. Alle persone a bordo dei veicoli ammessi in pista è fatto divieto di scendere dai veicoli stessi e di camminare sulla pista, eccetto che sulla fascia di cemento antistante i box di rifornimento.
- 4.4. L'ammissione in pista è subordinata alla firma da parte del richiedente di apposita dichiarazione di esonero di responsabilità dell'Autodromo e di impegno dell'osservanza del presente regolamento ed al pagamento della tariffa dovuta. È altresì richiesta l'esibizione di un documento di idoneità e di abilitazione alla guida rilasciato da almeno un anno solare. I conduttori di motoveicoli devono avere compiuto 18 anni.
- 4.5. Il numero dei veicoli che potranno circolare contemporaneamente in pista sarà stabilito di volta in volta dalla Direzione.
- 4.6. È obbligatorio il casco per i conduttori ed i passeggeri di autoveicoli aperti o di categoria sport o corsa, nonché per i conduttori di motoveicoli.
- 4.7. Qualora la Direzione faccia esporre in un punto della pista il segnale di arresto (Bandiera Rossa) i veicoli circolanti in pista avranno l'obbligo di fermarsi immediatamente in tale punto. Essi dovranno parimenti ottemperare a qualsiasi altro ordine o disposizione della Direzione .

5. NORME PARTICOLARE PER L'USO DELLA PISTA SENZA ESCLUSIVA

- 5.1. Sulla pista valgono tutte le norme del Codice della Strada, salvo le ulteriori prescrizioni del presente regolamento.
- 5.2. I veicoli devono circolare in senso orario. È assolutamente vietata qualsiasi manovra pericolosa per l'entrata ed in particolare invertire la marcia o girare in senso contrario, anche per brevi tratti; è altresì tassativamente vietato procedere a marcia indietro.
- 5.3. Sono vietate gare di velocità o scommesse.
- 5.4. È vietato fermarsi sulla pista: in caso di arresto forzato il veicolo dovrà essere spinto sulla banchina a destra fuori della pista , o sulla banchina interna, se in curva.
- 5.5. Eventuali rifornimenti e riparazioni devono essere effettuati fuori dalla pista, salvo concessione di un box da parte della Direzione, a condizioni da quest'ultima determinate.

6. COMPETIZIONI SPORTIVE

- 6.1. Le competizioni sportive potranno avere luogo nei giorni feriali e festivi.

- 6.2. L'ingresso al pubblico verrà disciplinato secondo le norme concordate con gli organizzatori.
- 6.3. Oltre alla pista verranno concessi in uso agli organizzatori gli altri impianti richiesti, secondo accordi da prendersi di volta in volta.
- 6.4. L'accesso ai servizi dei recinti sarà limitato al personale strettamente indispensabile (concorrenti, conduttori, meccanici, addetti ai servizi tecnici e sportivi) muniti dei necessari contrassegni.
- 6.5. Gli organizzatori sono tenuti a procurare ed a produrre preventivamente le autorizzazioni richieste da parte delle Autorità sportive ed amministrative competenti.
- 6.6. Le modalità delle competizioni saranno preventivamente sottoposte alla Direzione che si riserva di imporre l'adozione, a spese degli organizzatori, di quelle misure che riterrà, a suo giudizio necessarie per la sicurezza ed il decoro dell'Autodromo nonché di provvedere direttamente a spese degli organizzatori alla totalità o a parte dei servizi.
- 6.7. Le competizioni sportive sono soggette, oltre che alle norme dei codici e dei regolamenti sportivi delle rispettive Federazioni.

7. PROVE

- 7.1. Le prove si effettueranno di norma nei giorni di apertura dell'Autodromo disposti dalla Direzione.
- 7.2. L'ingresso del pubblico, salvo diverso accordo nel solo caso di uso della pista in esclusiva, verrà disciplinato dalla Direzione.
- 7.3. A seconda della natura delle prove, del tipo di veicoli e dei desideri dell'utente, l'uso della pista potrà essere concesso in esclusiva (cap.4.2a) o senza esclusiva (cap. 4.2.b).
- 7.4. L'esclusiva della pista è obbligatoria nei casi in cui a giudizio della Direzione la natura della prova od il tipo di veicolo siano incompatibili con le norme del cap.5 o tali da implicare ingombro della pista o da renderne comunque difficile o pericoloso l'uso da parte di altri veicoli.
- 7.5. Quando le prove avvengono senza esclusiva della pista l'ammissione dei veicoli per quanto riguarda il tipo ed il numero, è regolata dalla Direzione secondo le esigenze della prova stessa e della sicurezza.
- 7.6. L'uso di altri impianti comporta la corresponsione delle tariffe supplementari previste.

8. CIRCOLAZIONE TURISTICA

- 8.1. La circolazione turistica potrà aver luogo nei giorni e orari stabiliti dalla Direzione.
- 8.2. L'uso della pista è soggetto alla esibizione di documenti comprovanti l'abilitazione della circolazione stradale.
- 8.3. Su ogni veicolo ammesso può prendere posto soltanto il numero di persone corrispondenti ai posti indicati sulla carta di circolazione. Sui motoveicoli a due ruote è ammesso solo il conduttore.
- 8.4. Saranno ammesse a circolare sulla pista le auto e le moto private, con le eventuali limitazioni di tipo e di numero determinate dalla Direzione.
- 8.5. È vietato l'accesso in pista a persone al seguito del veicolo oltre a quelle trasportate.
- 8.6. Per la circolazione sulla pista valgono le norme dei capitoli 4 e 5.
- 8.7. È assolutamente vietato a tutti coloro che fanno uso della pista di gareggiare fra loro.

9. CONDIZIONI ECONOMICHE

- 9.1. Il corrispettivo per l'ingresso e l'uso degli impianti risulta dall'apposita tabella delle tariffe. Nel caso di manifestazioni e relative prove, le condizioni economiche saranno stabilite di volta in volta in base al carattere, alla durata ed all'importanza delle manifestazioni stesse nonché in base ai servizi richiesti.
- 9.2. La pista può essere preventivamente impegnata per un periodo di tempo determinato soltanto alla condizione di uso in esclusiva.
- 9.3. L'impegno della pista ed altri impianti dovrà essere richiesto con opportuno preavviso e sarà

vincolante per l'Autodromo solo dopo il versamento di un acconto pari al 50% della tariffa di noleggio ed al 50% degli eventuali importi per gli altri servizi.

- 9.4. L'uso della pista e altri impianti per un tempo eccedente quello impegnato comporta, oltre l'autorizzazione della Direzione, il pagamento del corrispettivo corrispondente al tempo supplementare.
- 9.5. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione per avverse condizioni atmosferiche, per altra causa di forza maggiore e per ogni caso dipendente da fatto imputabile all'Autodromo, sarà dovuto dall'utente solo l'importo corrispondente all'effettiva durata dell'utilizzazione ed alle eventuali spese effettivamente sostenute dall'Autodromo ; l'utente da parte sua non avrà diritto ad alcun indennizzo.
- 9.6. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato prima dell'inizio dell'uso della pista e degli impianti, salvo conguaglio al termine dell'uso stesso.